

Opzione donna, si può fare Finestra d'uscita da agosto Assegno per le nate nel '58 calcolato in base ai contributi

La norma scatta in estate per le lavoratrici dipendenti e il primo febbraio 2018 per le autonome. Serve però un'anzianità contributiva di 35 anni entro il dicembre 2015.

Raffaele Marmo

OPZIONE DONNA, ultima chiamata. Almeno per ora. Dopo una querelle lunga e controversa, qualche giorno fa l'Inps, con un messaggio ad hoc, ha certificato la possibilità di utilizzare il canale dell'uscita anticipata per le donne lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958, a condizione che abbiano conquistato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.

A dare il via libera sostanziale all'ultima chiamata, per il momento, all'opzione donna è stata, in realtà, la legge di Stabilità per il 2016. La norma contenuta in quel provvedimento ha stabilito la facoltà di utilizzare questa via d'uscita anche per le lavoratrici «che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive, 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico». Solo che dall'operazione erano state escluse le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 che raggiungevano i requisiti oltre la scadenza fissata.

Da qui il nuovo intervento normativo inserito nella legge di Bilancio per il 2017, che ha esteso la possibilità dell'opzione donna anche alle lavoratrici «che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita». Con la conseguenza che «possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 ab-

biano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome».

CONQUISTATO il diritto, però, per le lavoratrici alle quali ci riferiamo rimangono sempre in vigore sia la cosiddetta finestra mobile (che comporta uno slittamento della decorrenza effettiva della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda che si tratti di dipendenti o autonome) sia gli adeguamenti alla speranza di vita (3 mesi dal 2013 e 4 mesi dal 2016 per le nate nell'ultimo trimestre del 1958 o del 1957).

La traduzione concreta di tutto questo è che le lavoratrici che hanno conquistato la possibilità di ricorrere all'opzione donna, potranno effettivamente farlo dal 1° agosto 2017 e dal 1° febbraio 2018, a seconda che si tratti di dipendenti o autonome.

OCCORRE rammentare, comunque sia, che la scelta di questa via d'uscita comporta il calcolo dell'assegno con il criterio contributivo, il che determina una decurtazione più o meno significativa della pensione.

Quanto alla proroga della formula, possiamo sottolineare come la sperimentazione per il momento si ferma all'ultima chiamata che abbiamo descritto, perché il governo non ha accettato la possibilità di una ulteriore prosecuzione oltre il 31 dicembre 2015. Ma in Parlamento continuano a moltiplicarsi le iniziative per andare oltre il confine indicato, utilizzando le risorse eventualmente risparmiate proprio per il capitolo dell'opzione.

